

LA FRUGIFERA: PRIMA IMPRESA INDUSTRIALE COSTITUITA IN FORMA DI SOCIETÀ ANONIMA A TORTONA (1)

Introduzione

All'indomani della proclamazione dell'Unità d'Italia (1861), il Governo era impegnato a dotare il nuovo Stato di una legislazione civile, penale, commerciale ed amministrativa unica per tutti gli antichi stati annessi al Regno di Sardegna. Tale esigenza portò, nel 1865, all'adozione del Codice di Commercio, che disciplinava il diritto commerciale, cioè il diritto degli atti di commercio. In realtà, l'adozione del Codice altro non fu se non l'estensione alle nuove province dello Stato del Codice di Commercio in vigore nel Regno di Sardegna dal 1842 e formulato sulla base del corrispondente testo francese del 1808 (cd Codice Napoleone).

Non solo, l'entrata in vigore del Codice non fu preceduta da una approfondita preparazione e da sostanziali modifiche idonee a adeguarlo alla composita realtà socioeconomica del nuovo Stato. Di conseguenza, l'applicazione del Codice risultò inadeguata e difettosa specie nelle province lombarde e venete dove era in vigore una legislazione commerciale austriaca particolarmente avanzata. Emersero anche palesi contraddizioni tra codice commerciale e Codice civile, mentre la previsione dell'obbligo dell'autorizzazione governativa per la società anonima se non fu di ostacolo certamente non agevolò lo sviluppo degli affari e la diffusione dello spirito imprenditoriale.

Le società nel Codice di Commercio del 1865

Il Codice disciplinava tre tipi di società:

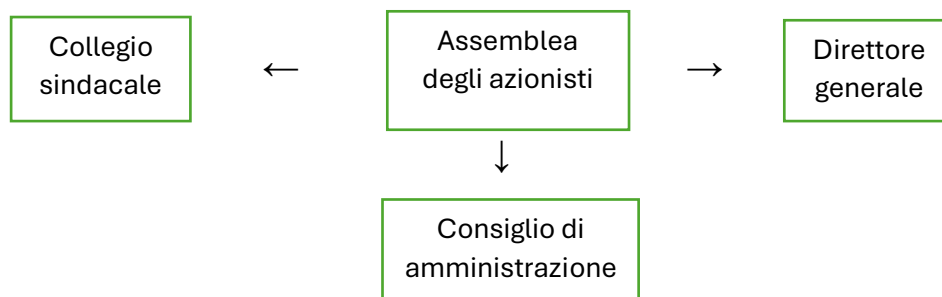
- 1) La *società in nome collettivo* nella quale tutti i soci erano illimitatamente e solidalmente responsabili dei debiti sociali di fronte ai terzi.
- 2) La *società in accomandita* nella quale alcuni soci (accomandatari) erano illimitatamente e solidalmente responsabili dei debiti sociali di fronte ai terzi, mentre altri soci (accomandanti) rispondevano dei debiti sociali limitatamente alla quota di capitale da essi sottoscritta.
- 3) La *società anonima* nella quale tutti i soci erano responsabili dei debiti sociali limitatamente alla quota di capitale da essi sottoscritta; le quote di partecipazione dei soci erano rappresentate da azioni.

In particolare, il Codice dettava una disciplina molto rigorosa relativamente alla società anonima, in quanto prevedendo essa il principio della limitazione della responsabilità dei soci, le garanzie per i terzi erano costituite dal solo patrimonio sociale.

Gli elementi più significativi della legislazione sulla società anonima erano le seguenti.

- a) Il capitale sociale era suscettibile di essere suddiviso in azioni.
- b) La costituzione della società poteva essere simultanea o successiva.
- c) L'amministrazione era affidata ad amministratori che restavano in carica due anni, ad eccezione di quelli nominati dall'atto costitutivo che potevano restare in carica per quattro.
- d) Il Codice prevedeva anche la nomina di un direttore generale nominato dall'assemblea dei soci o dal patto sociale con le stesse responsabilità degli amministratori verso i soci e i terzi.
- e) Il Codice prevedeva il numero dei voti spettanti ad ogni azionista salvo diversa disposizione statutaria. In pratica, ad ogni azione era attribuito un voto ma erano previste azioni a voto plurimo.
- f) L'assemblea doveva essere convocata dagli amministratori o in loro difetto dai revisori dei conti almeno una volta all'anno in sede ordinaria per l'approvazione del bilancio.
- g) L'assemblea nominava annualmente tre o cinque revisori dei conti ordinari e due supplenti.
- h) Ciascun azionista aveva diritto a partecipare agli utili prodotti dalla società dai quali era detratta una quota del 5% da portare obbligatoriamente alla riserva legale fino a quando quest'ultima non avesse raggiunto il 20% del capitale sociale.

Figura 1 – Organi della società anonima secondo il Codice del 1865



1878: nasce “La Frugifera Tortonese”

La Frugifera Tortonese venne costituita il 20 maggio 1878 a Tortona per atto pubblico rogito notaio Luigi Pernigotti. L'atto pubblico, cioè redatto dal notaio, era espressamente richiesto dalla legge per la costituzione della società anonima, pena nullità dell'atto medesimo. Era la prima società industriale costituita in forma di società anonima del Tortonese, la terza nella provincia di Alessandria e tra le prime in Italia.

A favore di tale ipotesi gioca, oltre lo stato attuale della ricerca storica, anche il fatto che, nel 1890, dodici anni dopo la costituzione della “Frugifera”, in tutt'Italia, le società anonime erano soltanto 574, con un capitale complessivo di 7.151 milioni di lire ed un capitale medio di circa 12,4 milioni, contro le 3.124 nell'Impero tedesco, le 6.322 in Francia e le 13.323 in Inghilterra.

A Tortona, le aziende di maggiori dimensioni (Fissore, Pedemonte, ecc.) comprese quelle sorte dopo l'Unità d'Italia ((Della Beffa, Vignolo –Colombino & Buscaglia, Parodi & Traversa e Oreglia dell'Isola) erano imprese individuali. Facevano eccezione le imprese di tramvie e la Banca Popolare costituite in forme societarie e la Piccoli Prestiti con natura di società di capitali.

La Società venne costituita secondo lo schema della cd “costituzione continuata” o “successiva” con il quale due o più persone (promotori) predisponavano il programma della futura società e lo rendevano pubblico, invitando altri soggetti a sottoscrivere le azioni. Successivamente, raccolte le adesioni, veniva stipulato l'atto costitutivo con il quale uno dei componenti del comitato promotore era incaricato di fare le pratiche necessarie presso le autorità competenti per ottenere il decreto di autorizzazione della società.

Nel caso della “Frugifera”, la scelta della costituzione continuata potrebbe essere dipesa dall'intenzione di coinvolgere un numero di azionisti maggiore di quello dei membri del comitato promotore. Non è da escludere anche l'ipotesi che i promotori volessero verificare l'interesse che la società poteva suscitare nel mondo agricolo locale e stimare il potenziale di vendita del prodotto.

Quali motivi hanno spinto i promotori a scegliere la forma della società anonima tipica delle imprese di maggiori dimensioni e con uno stock di capitale relativamente elevato considerato che le principali iniziative industriali sorte a Tortona nei vent'anni successivi all'Unità avevano tutte natura di impresa individuale o di società di persone?

La “Frugifera” era destinata a svolgere un'attività che non comportava né il ricorso a ingenti capitali finanziari né a un elevato numero di addetti. Con ogni probabilità, le ragioni della preferenza per la società anonima sono dipese dalla volontà dei promotori di limitare, in caso di dissesto, la responsabilità dei soci alla quota sottoscritta senza intaccare i patrimoni personali.

Dunque, la costituzione della prima anonima tortonese non era espressione di una visione imprenditoriale strategica bensì di un'esigenza strumentale dei promotori interessati a dar vita ad una attività di supporto all'agricoltura, che era il settore nel quale avevano i maggiori interessi

Con ogni probabilità, i promotori non desideravano ampliare più di tanto la base azionaria come dimostra il valore nominale relativamente elevato (Lire 50) delle azioni e la scelta del settore di attività che non rientrava certamente tra quelli trainanti dell'economia cittadina. Tutto ciò non fa altro che confermare il carattere strumentale della società. D'altra parte, considerato che il Codice di Commercio del tempo non prevedeva al di fuori della società anonima nessun'altra forma societaria che consentisse una limitazione della responsabilità dei soci, la scelta dell'anonima era obbligata.

Lo Statuto della “Frugifera”

Lo Statuto della Società è contenuto in un fascicolo di venti pagine stampato nel 1879 dal tortonese Salvatore Rossi Tipografo Libraio di S.M. il Re d'Italia e comprendeva anche l'atto in data 30 marzo 1879 a rogito notaio Luigi Pernigotti con il quale le norme statutarie venivano adeguate alle richieste del Ministero.

Lo Statuto era composto da trenta articoli suddivisi in cinque titoli dedicati rispettivamente a:

- Costituzione, scopo, sede e durata della Società (artt. 1 – 3);
- Capitale sociale. Azioni (artt. 4 – 11);
- Amministrazione della Società (Artt. 12 – 19);
- Adunanze Generali (artt. 20 – 27);
- Disposizioni transitorie (Artt. 28 – 30).

Lo Statuto rispecchiava sostanzialmente il dettato del Codice di Commercio per la società anonima con alcune specificità connesse alle esigenze dei promotori. Ad esempio, l'articolo 1, oltre a contenere la denominazione sociale e la natura giuridica della Società, precisa che quest'ultima è costituita fra proprietari terrieri ed agricoltori. La denominazione presenta una chiara derivazione dal latino *frugifer*, che significa letteralmente fertile, fecondo, fruttifero, fruttuoso.

L'art. 2 contiene l'oggetto della Società: “spurgo di pozzi neri degli orinatoi, l'impianto di latrine asportabili, la raccolta in genere di materie fertilizzanti e lo stabilimento di magazzino di deposito per la preparazione e la vendita di concii (concimi) complessi artificiali”. Sempre lo stesso articolo prevede che la sede sia in Tortona ma che la Società possa aprire succursali e stipulare convenzioni con altri comuni del circondario. Queste disposizioni farebbero presagire che fosse intenzione dei promotori ampliare l'esercizio dell'attività al di là del ristretto ambito del comune di Tortona.

La durata della Società era stabilita in trent'anni decorrenti dalla data del regio decreto di approvazione dello Statuto; era previsto anche un rinnovo tacito dopo trent'anni qualora, allo scadere del ventottesimo anno di vita della Frugifera questa non fosse stata dichiarata risolta dall'assemblea generale degli azionisti con la maggioranza di almeno due terzi dei voti e con la presenza di un terzo degli stessi azionisti (art. 3).

Il capitale sociale era fissato in lire 25.000 (pari a €115.004,18) suddiviso in 500 azioni da 50 lire ciascuna. Le azioni erano indivisibili, nominative e personali e non potevano essere convertite in titoli al portatore. Ogni azione attribuiva al possessore il diritto di acquistare una botte di concio da dieci ettolitri al prezzo di sole due lire. Agli azionisti era anche riconosciuto uno sconto del 10% sul prezzo praticato ai terzi (art.4).

Un'idea del valore del capitale di lire 25.000 e delle azioni della “Frugifera” è fornita dal confronto dei prezzi medi di frumento e granoturco che, al momento della costituzione della Società, erano rispettivamente di trentatré e ventitré lire al quintale.

L'art. 5 disciplinava le modalità di versamento delle quote di capitale sottoscritte: quattro decimi dovevano essere versati all'atto della sottoscrizione delle azioni, mentre i restanti sei decimi erano versati a richiesta del Consiglio di amministrazione con preavviso di quindici giorni.

Al versamento della seconda rata, la Società avrebbe rilasciato un certificato provvisorio con indicazione del nominativo del possessore e numero e valore delle azioni, che sarebbe stato sostituito con il titolo definitivo al momento del versamento del valore nominale di tutte le azioni sottoscritte.

I titoli provvisori e definitivi dovevano recare la firma del presidente del Consiglio di amministrazione, di un consigliere a ciò delegato e del cassiere della Società. Il socio che intendeva vendere le azioni doveva chiedere l'autorizzazione al Consiglio di amministrazione, che poteva negarla solo nel caso in cui il socio non avesse soddisfatto tutti gli obblighi contratti con la Società.

Lo stesso articolo, al secondo comma, stabiliva che la Società doveva intendersi costituita ed avrebbe dato inizio “alle sue operazioni” non appena fossero stati sottoscritti i due terzi del capitale sociale.

Il carattere strumentale della Società risulta con chiarezza dall'art. 10 dello Statuto, che sanciva come la realizzazione dello scopo sociale consentisse agli agricoltori azionisti di disporre, in un'epoca nella quale i concimi artificiali non esistevano, materie utili per la coltivazione dei campi.

L'art. 11 disciplina la distribuzione degli utili e prevede un accantonamento al fondo di riserva nella misura del 25% e, quindi, in misura superiore a quanto previsto dal Codice (20%). La prescrizione sembra essere espressione della volontà degli azionisti di rafforzare la struttura patrimoniale della Società.